

**OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
MODIFICHE.**

**COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)**

IMU

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2014

Approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri
del C.C. n. 37 del 31/10/2012

Variato con delibera del C.C. n. del 08/04/2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Art.3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Art.4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero _____	3
Art. 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	4
Art. 6 Versamenti effettuati da un contitolare _____	4
Art. 7- Versamenti minimi _____	4
Art.8 – Attività di controllo ed interessi moratori _____	4
Art. 9 – Rimborsi e compensazione _____	5
Art. 10- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	5
Art. 11 – Riscossione coattiva _____	6
Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento _____	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o da altra documentazione agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e comunque in misura non inferiore ai valori venali determinati periodicamente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'Amministrazione Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, o in altra documentazione agli atti dell'Amministrazione Finanziaria, un valore superiore a quello deliberato.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera b), ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Nel rispetto della normativa vigente e della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme

effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU), viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale assegnato all'attività di controllo.

5. La determinazione della consistenza di tale fondo e le modalità di gestione dello stesso saranno definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 10- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 6/2014
DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI**

Oggi 5 aprile 2014 alle ore 11.30, il Revisore dei Conti del Comune di Serramazzone, Rag. Vito Rosati, presso il Comune di Serramazzone, Piazza Torquato Tasso 7 ha proceduto all'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale:

- 1.1 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifiche.
- 1.2 Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014.
- 1.3 Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).
- 1.4 Approvazione regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI).
- 1.5 Approvazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

1. Parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto:

1.1 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifiche.

Il Revisore ha ricevuto la proposta di deliberazione riguardante le modifiche da apportare al regolamento IMU. A prescindere dalle integrazioni derivanti dal coordinamento con le norme che istituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) le modifiche più rilevanti consistono nella riduzione dell'ammontare dell'imposta annuale per cui non vi è obbligo di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento e della riscossione coattiva, nella previsione di subordinare il diritto alla compensazione del tributo all'emissione di un espresso provvedimento di accoglimento del rimborso. Le modifiche entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

Il Revisore, preso atto che le modifiche prospettate hanno contenuto eminentemente formale e che, in quanto tali, non sono suscettibili di modificare le previsioni in entrata, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

1. Parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto:

1.2 Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014.

Il Revisore ha ricevuto la proposta di deliberazione avente ad oggetto la determinazione delle aliquote IMU valevoli per l'anno 2014. La proposta si sintetizza nella previsione di stabilire un'aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 fatta salva l'applicazione di una detrazione di €. 200,00 per anno; di stabilire un'aliquota del 9,8 per mille relativamente agli immobili di categoria C1, C3 e D; di stabilire l'aliquota del 10,0 per mille per gli altri fabbricati e del 10,2 per le aree fabbricabili.

E' stato dato atto che con tali aliquote si può stimare un gettito di € 3.350.000,00

Il Revisore, preso atto della proposta di delibera esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione stessa.

1. Parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto:

1.3 Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).

Il Revisore ha ricevuto la bozza del regolamento per l'applicazione della TARI e la proposta di delibera di approvazione dello stesso.

Il Revisore, preso atto che il predetto regolamento ricalca sostanzialmente il regolamento a suo tempo approvato per l'applicazione della TARES e per il quale, il sottoscritto Revisore ebbe a rilasciare parere favorevole.

Preso altresì atto che il predetto regolamento ricalca le norme di legge che disciplinano la materia, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

1. Parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto:

1.4 Approvazione regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Il Revisore ha ricevuto la bozza del regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi e la base imponibile coerentemente con le previsioni di legge mentre per le norme procedurali si ricalcano le previsioni indicate nel regolamento IMU. Per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni il regolamento rinvia alle determinazioni del Consiglio Comunale.

Il Revisore, preso atto della proposta di delibera esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione stessa.

1. Parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto:

1.5 Approvazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Il Revisore ha ricevuto la proposta di delibera avente ad oggetto la determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014. L'applicazione della TASI è prevista per finanziare per € 650.000,00 parte dei costi dei servizi indivisibili che l'ente ha previsto, per l'anno 2014 in complessivi € 964.541,07. La copertura di detti costi è stimata in misura pari al 67,39%. L'aliquota prevista ammonta al 2,5 per mille da applicare sulle abitazioni principali (che non siano soggette al prelievo IMU) in modo che tutti i contribuenti contribuiscano al pagamento dei servizi indivisibili del comune o tramite TASI o tramite quota dell'IMU. Nel contempo sono previste fasce di detrazione in funzione decrescente all'importo della rendita catastale dei fabbricati. Non è prevista alcuna contribuzione TASI per gli altri immobili. Le aliquote e detrazioni entrano in vigore dal 1/1/2014.

Il Revisore, preso atto della proposta di delibera esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Serramazzoni, li 05/04/2014

Rag. Vito Rosati

